

Delibera n. 15087

Modalità di esercizio dei poteri di vigilanza

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

VISTI l'art. 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (*legge comunitaria 2004*) e l'art. 187-*octies* dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, introdotto dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 62/2005, riguardanti i poteri attribuiti alla CONSOB, rispettivamente, in materia di vigilanza sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico e sull'osservanza delle disposizioni relative all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato e delle altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, adottato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994, ed in particolare l'art. 14, ai sensi del quale la Commissione determina in via generale le modalità per l'esercizio dei poteri ad essa attribuiti e per lo svolgimento degli altri adempimenti di natura istruttoria;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dalla sopra citata legge 18 aprile 2005, n. 62, l'ambito dei poteri attribuiti alla CONSOB per l'esercizio dei suoi compiti di vigilanza è stato ampliato notevolmente sia per quanto riguarda i soggetti destinatari, non più costituiti dai soli soggetti vigilati, sia per quanto riguarda il contenuto dei poteri stessi, che comporta anche interventi nella sfera privata dei soggetti destinatari;

RAVVISATA la necessità di dettare norme organizzative e procedurali per l'esercizio dei poteri stessi;

D E L I B E R A:

L'esercizio dei poteri previsti dalla vigente disciplina per lo svolgimento dei compiti istituzionali della CONSOB avviene con le seguenti modalità:

- a)** la richiesta di comunicare notizie e documenti con fissazione delle relative modalità e l'assunzione di notizie, anche mediante audizioni personali, sono disposte dai responsabili delle Divisioni competenti per materia secondo l'organizzazione interna dell'Istituto; dell'avvenuto esercizio di tali poteri è data informazione alla Commissione, per il tramite del Direttore Generale;
- b)** l'utilizzo dei poteri ispettivi e degli altri poteri previsti dall'art. 115 e dall'art. 187-*octies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, diversi da quelli indicati nella precedente lett. **a)**, è disposto, anche nei confronti dei soggetti vigilati, dal Presidente della CONSOB, su proposta dei responsabili delle Divisioni operative competenti per materia, formulata per il tramite del Direttore Generale; dell'avvenuto esercizio di tali poteri è data informazione alla Commissione dal Presidente.



La presente delibera ha efficacia immediata ed è pubblicata nel sito *Internet* e nel Bollettino della CONSOB.

Roma, 21 giugno 2005

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia